

Decreto Ministeriale N. 175 del 30/04/2003

DECRETO 30 aprile 2003, n.175 Regolamento recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto e loro componenti.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unita' da diporto;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'articolo 49 e l'allegato A;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, di integrazione e correzione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Vista la guida applicativa delle direttive comunitarie sui prodotti industriali elaborata dalla Commissione europea nell'anno 1994 ed aggiornata nell'anno 2000, in base alle disposizioni del «nuovo approccio» e dell'approccio globale;

Vista la risoluzione del Consiglio CE del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformita', in merito anche alla rispondenza degli organismi di certificazione alle norme della serie EN 45000;

Vista la norma UNI-CEI EN 45011 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti e in particolare il punto 10;

Vista la norma UNI-CEI EN 45012 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei sistemi di qualita';

Vista la norma UNI-CEI EN ISO/IEC 17025 sui criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova;

Vista la norma UNI-EN 30011-2 sui criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi di qualita'-qualificazione dei valutatori dei sistemi di qualita' (Auditors);

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, concernente le modalita' per l'autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere per il rafforzamento

delle funzioni di vigilanza del mercato e di tutela del consumatore, siglato in data 11 luglio 2000;

Ritenuta la necessita' di stabilire con regolamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, i requisiti e le procedure per l'accertamento dell'idoneita' degli organismi a valutare la conformita' alla direttiva 94/25/CE ai fini della immissione in commercio e messa in servizio delle unita' da diporto e dei loro componenti, cosi' come indicati nell'articolo 1, comma 1, del sopracitato decreto legislativo;

Visto il punto 1 dell'allegato II del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, che definisce le categorie di progettazione delle unita' da diporto;

Visti gli allegati X e XI del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Viste le osservazioni formulate dalla Commissione europea in data 19 dicembre 2000 a seguito di notifica n. 2000/610/I effettuata ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE del 12 giugno 1998 in materia di norme e regole tecniche;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 novembre 2002;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1858 del 4 febbraio 2003;

A d o t t a n o
il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni da concedere ai sensi all'articolo 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni, agli organismi di certificazione che procedono alla valutazione della conformita' prevista all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 436/1996, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, relativamente alle unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa fra i 2,5 e i 24 metri e ai componenti, sia separati che installati elencati nell'allegato I del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, nonche' alle certificazioni, di cui al comma 5 dell'articolo 14 dello stesso decreto.

Art. 2.

Valutazione della conformita'

1. Gli organismi interessati possono essere autorizzati ad espletare su richiesta dei produttori, degli importatori o dei loro mandatari, le procedure di valutazione della conformita' dei prodotti di cui all'articolo 1, secondo i moduli previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205.

2. L'autorizzazione puo' essere concessa in base ai requisiti posseduti dal richiedente, per tutte o alcune delle procedure di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV del citato decreto

legislativo 14 agosto 1996, n. 436.

Art. 3.

Requisiti

1. Gli organismi, per essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita', devono:

a) soddisfare i criteri minimi di cui ai punti 1, 2, 4, 6 e 7 dell'allegato X del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
b) disporre di mezzi tecnici e di strutture idonee allo svolgimento dei compiti, previsti dalle specifiche norme tecniche di riferimento per il controllo e la verifica dei prodotti al rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, nonche' di un organico composto da un responsabile delle procedure di valutazione della conformita' CE, munito del titolo professionale di ingegnere navale e da personale qualificato in numero adeguato per l'esecuzione delle mansioni tecniche ed amministrative connesse con le verifiche che e' chiamato ad effettuare.

2. Gli organismi devono disporre di idonei locali di lavoro e di raccolta dati, distribuiti su tutto il territorio nazionale, in numero non inferiore a 5 (nord, centro e sud Italia, Sicilia e Sardegna), e di strutture di laboratorio idonee a consentire le verifiche strutturali e superficiali su tutti i materiali di costruzione delle unita' da diporto. Tali strutture potranno essere disponibili anche presso i soggetti affidatari, ai sensi del comma 6, qualora i singoli organismi se ne avvalgano; gli stessi organismi dovranno comunque dotare il personale operante in tali strutture degli usuali mezzi tecnici di misurazione individuale.

3. Il personale incaricato delle prove e dei controlli deve possedere uno dei seguenti titoli e requisiti:

a) diploma universitario nelle materie di progettazione o di costruzioni navali;
b) diploma universitario o scuola universitaria diretta ai fini speciali per la progettazione per la nautica da diporto;
c) diploma di istituto nautico - sezione costruttori navali - ed almeno cinque anni di tirocinio professionale presso un cantiere di costruzione navale;
d) diploma di istituto nautico - sezione di coperta e di macchina - ed almeno cinque anni di navigazione, nonche' il possesso delle pertinenti qualifiche professionali previste dalla Convenzione internazionale STCW 78 e successivi emendamenti;
e) titoli equipollenti riconosciuti secondo le norme comunitarie relative alle qualificazioni professionali.

4. I periodi di tirocinio e di navigazione, di cui ai punti c) e d) del comma 3, possono essere sostituiti da un tirocinio di pari durata alle dipendenze di un organismo notificato o autorizzato dalle direttive comunitarie avente ad oggetto le materie di progettazione, di costruzione e di rilascio di certificazione di idoneita' e di sicurezza alle navi.

5. Gli organismi sono tenuti a:

a) dotarsi di un manuale di qualita', in cui siano altresì previste una regolamentazione che definisca l'iter amministrativo interno con le procedure per l'ottenimento delle relative attestazioni di conformita' e, nei contratti con la clientela, una clausola con cui detta regolamentazione sia resa vincolante per le parti;
b) dimostrare che i locali interessati ed i rispettivi impianti siano stati riconosciuti, dalle competenti autorità, conformi alle norme di igiene ambientale e sicurezza del lavoro;
c) assicurare, in qualunque momento, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni in base alle quali hanno ottenuto l'autorizzazione, ed in particolare garantire il rispetto dei criteri

di competenza e di idoneità a svolgere i compiti per cui sono stati autorizzati.

6. Gli organismi, sulla base di accordi debitamente comunicati al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e trasporti, possono affidare, in forma stabile, ad altri soggetti, aventi caratteristiche tecniche, di indipendenza e di oggettività pari a quelle richieste per gli organismi affidanti, soltanto funzioni tecniche limitate, quali ad esempio esami, prove o verifiche, dettagliatamente specificate, a condizione che venga data preventivamente all'Amministrazione una completa informativa sul possesso dei requisiti tecnico-professionali degli affidatari e del relativo personale.

7. Le visite periodiche ed occasionali previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, svolte dagli organismi di certificazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, possono essere effettuate anche tramite personale non legato all'organismo stesso da rapporto di lavoro dipendente purché munito degli stessi titoli e requisiti del personale di cui al comma 3.

8. Gli organismi effettuano la valutazione ed il controllo delle attività eventualmente demandate ad altri soggetti, ai sensi del comma 6, nonché delle verifiche periodiche ed occasionali, di cui al comma 7, e ne assumono la relativa responsabilità.

9. Gli organismi notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, devono comunicare almeno una volta all'anno al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le eventuali variazioni avvenute sulla competenza e l'idoneità tecnico-professionale degli affidatari di cui al comma 6.

Art. 4.

Presentazione della domanda

1. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, per ottenere l'autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione della conformità, va prodotta in bollo e in duplice esemplare ed essere inviata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico, via Molise, 2 - 00187 Roma, che ne trasmetterà copia al competente servizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Nella domanda di cui al comma 1 devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- a) estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente;
- b) tipo di autorizzazione per la quale viene presentata la richiesta, con la specifica indicazione dei prodotti o famiglia di prodotti, o dei sistemi di qualità aziendali.

Art. 5.

Documentazione da allegare alla domanda per l'autorizzazione alla valutazione della conformità dei prodotti

1. Alla domanda per l'autorizzazione alla valutazione della conformità dei prodotti deve essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:

- a) atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'attività di certificazione per le direttive comunitarie;
- b) elenco dei macchinari e delle attrezzature, di cui l'organismo dimostri di avere la disponibilità, corredato dalle caratteristiche tecniche ed operative;
- c) elenco delle attrezzature possedute da eventuali laboratori convenzionati, presso cui vengono effettuati esami e/o prove

complementari;

d) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni organigramma complessivo dell'organismo con i ruoli svolti dai preposti alla direzione delle diverse attivita';

e) polizza di assicurazione per la responsabilita' civile, con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di valutazione della conformita' dei prodotti in ambito comunitario; tale obbligo non e' richiesto agli organismi pubblici;

f) manuale di qualita' dell'organismo, redatto in base alla norma UNI-CEI EN 45011 contenente la specifica sezione per la direttiva 94/25/CE in cui, in conformita' al punto 10 della norma UNI-CEI EN 45011, per ogni famiglia di prodotti vengano dettagliate le attrezzature e gli strumenti necessari nonche' le procedure per la certificazione. In detta sezione dovranno essere indicati anche la normativa seguita e l'ente che ha effettuato la taratura degli strumenti di misura;

g) le normative di riferimento;

h) planimetria in scala 1:100, degli uffici e del laboratorio in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature e la funzione degli ambienti;

i) documentazione, rilasciata dalle autorita' competenti, comprovante l'idoneita' dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro. Nelle more della presentazione della documentazione anzidetta, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente puo' essere provvisoriamente attestata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante;

l) dichiarazione impegnativa riguardante il soddisfacimento dei requisiti minimi di cui all'allegato X al decreto legislativo 14 agosto 1994, n. 436;

m) copia della convenzione o del contratto con altri soggetti, nel caso di affidamento a terzi dell'esecuzione delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 6.

2. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si riserva la richiesta motivata di ogni altra documentazione, relativa a eventuali carenze riscontrate nella documentazione tecnica trasmessa insieme alla domanda di autorizzazione, che sia necessaria per la verifica del possesso dei requisiti. Tale integrazione dovra' pervenire all'Amministrazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e la cui mancata ottemperanza nei termini previsti fara' decadere la richiesta di designazione.

Art. 6.

Documentazione da allegare alla domanda per l'autorizzazione alla valutazione della conformita' dei sistemi di qualita' aziendali

1. Alla domanda per l'autorizzazione alla valutazione della conformita' dei sistemi di qualita' aziendali deve essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:

a) atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'attivita' di certificazione per le direttive comunitarie;

b) elenco del personale interno con le relative mansioni, incaricato della valutazione dei sistemi di qualita' aziendale;

c) elenco del personale esterno utilizzato in forma di collaborazione dall'organismo;

d) polizza di assicurazione per la responsabilita' civile, con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di valutazione di conformita' dei sistemi di qualita' aziendali in ambito comunitario; tale obbligo non

- e' richiesto agli organismi pubblici;
- e) manuale di qualita' dell'organismo redatto in base alla norma UNI-CEI EN 45012, contenente una specifica sezione per la direttiva 94/25/CE;
- f) planimetria, in scala 1:100, degli uffici;
- g) i livelli di competenza minimi richiesti agli ispettori in relazione alle regole che l'organismo si e' dato sulla base della norma UNI-EN 30011;
- h) le istruzioni dettagliate sulle procedure seguite per la valutazione della conformita' alle norme della serie UNI-CEI EN ISO 9000;
- i) la modulistica che deve essere presentata dalle aziende richiedenti la valutazione della conformita' dei sistemi di qualita' aziendali, unitamente al modello della domanda di richiesta.
2. Il personale di cui al comma 1, lettere b) e c), deve possedere adeguata formazione tecnica e professionale nelle tematiche del settore merceologico in materia di costruzioni navali.
3. Il personale di cui al comma 1, lettere b) e c), deve essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti:
- a) attestato di frequenza di un corso di formazione per valutatori di sistemi di qualita' aziendali, di durata complessiva non inferiore a 40 ore, con superamento dell'esame finale;
- b) esperienza di almeno 2 anni in attivita' connessa con la gestione e/o assicurazione della qualita'.
4. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si riserva la richiesta motivata di ogni altra documentazione, relativa a eventuali carenze riscontrate nella documentazione tecnica trasmessa insieme alla domanda di autorizzazione, che sia necessaria per la verifica del possesso dei requisiti. Tale integrazione dovra' pervenire all'Amministrazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e la cui mancata ottemperanza nei termini previsti fara' decadere la richiesta di designazione.

Art. 7.

Autorizzazioni e verifiche

1. Il Ministero delle attivita' produttive, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell'apposita struttura tecnica, di cui al comma 5, svolge l'attivita' istruttoria e dispone le ispezioni da effettuarsi presso le sedi dell'organismo e di eventuali altri soggetti, di cui all'articolo 3, comma 6, per l'accertamento dei requisiti prescritti, e di ogni altro elemento ritenuto necessario.
2. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dell'attivita' istruttoria e dei rapporti sulle visite ispettive di valutazione, accertata in senso positivo l'idoneita' dell'organismo richiedente, emana il relativo provvedimento di autorizzazione e provvede a iscrivere l'organismo stesso in apposito registro.
3. L'autorizzazione ha validita' di cinque anni ed e' rinnovabile con le medesime modalita' previste per il rilascio; nella domanda di rinnovo devono, in ogni caso, essere evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto all'autorizzazione precedente.
4. Il Ministero delle attivita' produttive, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' ed ogni successiva variazione, dandone notizia agli interessati.
5. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, emana un decreto, a firma dei rispettivi direttore generale per lo sviluppo produttivo e

la competitività e direttore generale per la navigazione e il trasporto marittimo interno, in cui è costituita un'apposita struttura tecnica comune che svolga la seguente attività:

- a) espletamento dei compiti, di cui al comma 1;
- b) visite ispettive periodiche di vigilanza;
- c) controllo sugli organismi, di cui al comma 6;
- d) accertamenti, di cui al comma 7.

Tale decreto, inoltre, disciplina l'attività, di cui alle lettere a), b), c) e d), che l'apposita struttura tecnica dovrà svolgere.

6. L'apposita struttura tecnica, di cui al punto 5, può procedere, in ogni momento, di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, al controllo degli organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento delle procedure e l'adempimento delle proprie responsabilità, e può avvalersi, per gli accertamenti ispettivi, del sistema delle Camere di commercio, ai sensi del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere, siglato in data 11 luglio 2000.

7. Qualora l'apposita struttura tecnica, di cui al comma 5, accerti che un organismo venga meno alle condizioni in base alle quali lo stesso ha ottenuto l'autorizzazione, al mantenimento dei requisiti, al regolare svolgimento delle procedure, o non adempia alle proprie responsabilità, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emanerà un motivato provvedimento di revoca dell'autorizzazione, con relativa annotazione nel registro previsto al comma 2, e ne informerà immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.

Art. 8.

Obbligo di comunicazioni

1. Gli organismi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, debbono comunicare, entro quindici giorni al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni nell'organizzazione, nella struttura e nel personale responsabile, nonché le variazioni relative ai nominativi degli affidatari e alla formazione tecnica e professionale del loro personale.

Art. 9.

Tariffe

1. Le tariffe relative all'autorizzazione ed al controllo degli organismi abilitati ad effettuare le procedure di certificazione ed attestazione della conformità, nonché le modalità di riscossione, sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. Gli oneri relativi all'attività ispettiva di autorizzazione o rinnovo e quelli di vigilanza periodica sono a carico dell'organismo interessato.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Gli organismi in possesso di autorizzazione provvisoria, rilasciata a norma dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento devono presentare domanda, corredata dalla prescritta documentazione, al Ministero delle attività produttive per ottenere l'autorizzazione definitiva.

2. Il Ministero delle attività produttive promuove l'istruttoria nei modi previsti dall'articolo 7, comma 1. Qualora dall'istruttoria

non emerga l'idoneità dell'organismo in possesso dell'autorizzazione provvisoria, questa, con motivato provvedimento viene immediatamente revocata.

3. Le autorizzazioni provvisorie non revocate conservano la loro validità fino al rilascio di quella definitiva prevista dall'articolo 7, comma 2.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 aprile 2003

Il Ministro
delle attività produttive
Marzano

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Lunardi

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività
produttive, registro n. 3 Attività produttive, foglio n. 264

NOTE

Avvertenza:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994, n. 25 (pubblicata nella G.U.C.E. 30 giugno 1994, n. L 164), reca «Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto».

- Il testo dell'art. 49 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario), recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994», è il seguente:

«Art. 49 (Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio di unità per la navigazione da diporto: criteri di delega). - 1. All'attuazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si provvede apportando le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per adeguarla alle disposizioni della direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) fissare dei limiti di abilitazione alla navigazione in relazione alle categorie di progettazione delle unita' da diporto come previsto dalla direttiva;

b) adeguare le abilitazioni al comando delle unita' da diporto ai limiti di cui alla lettera a);

c) adeguare le norme sulla costruzione delle unita' da diporto alle disposizioni previste dalla direttiva;

d) adeguare la regolamentazione nazionale a quanto previsto dalla direttiva in materia di certificazione e marcatura;

e) adeguare la regolamentazione nazionale sulla motorizzazione, sui carichi ammissibili e sulle persone trasportabili a quanto previsto dalla direttiva».

- Il testo dell'allegato A alla legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario), recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994», e' il seguente:

«Allegato A (Elenco delle Direttive oggetto della delega legislativa) (Telecomunicazioni e certificazione CE) 94/25/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto».

- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1996, n. 198, supplemento ordinario), reca «Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto».

- Il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1997, n. 155), reca «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto».

- La direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1998, n. 263), reca «Documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE».

- Il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1999, n. 295), reca «Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto».

- Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1996, n. 198, supplemento ordinario), recante «Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto», e' riportato nelle note all'art. 1.

- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1996, n. 198, supplemento ordinario), reca «Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto», e' il seguente:

«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle unita' da diporto,

anche parzialmente completate, come definite all'art. 2 nonche' ai componenti delle unita' da diporto, sia separati che installati, indicati nell'allegato I.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle unita' da diporto destinate o utilizzate in noleggio, locazione o per l'insegnamento della navigazione da diporto, purché immesse in commercio per finalita' ricreative.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

- a) alle unita' da diporto destinate unicamente alle regate, comprese quelle a remi e per l'addestramento al canottaggio, qualificate in tal senso dal fabbricante;
- b) canoe e kayak, gondole e pedalo';
- c) tavole a vela;
- d) tavole a motore, moto d'acqua, ed altre unita' analoghe a motore;
- e) originali e singole riproduzioni di unita' da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e classificate in tal senso dal fabbricante;
- f) unita' da diporto sperimentali sempreche' non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;
- g) unita' da diporto costruite per proprio uso e non immesse sul mercato comunitario per un periodo di cinque anni;
- h) unita' da diporto specificatamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, in particolare quelle definite dal decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 572;
- i) sommergibili;
- j) veicoli a cuscino d'aria;
- k) aliscafi».

- Il testo dell'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34/CE del 22 giugno 1998 (pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204), recante «Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione» e' il seguente:
«Art. 8. - 1. Fatto salvo l'art. 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso e' sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino gia' dal progetto.

All'occorrenza, e a meno che non sia gia' stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica. Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalita' summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano piu' rigorosi le specificazioni o i requisiti.

Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove si tratti d'una sostanza già esistente, o di cui all'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE nel caso di una nuova sostanza.

La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'art. 5 e, se del caso, del comitato competente del settore in questione. Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'art. 1, punto 11), secondo comma, terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscono eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.

2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.

3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica.

4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata.

In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'art. 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono appartenere al settore privato.

5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto comunitario, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva.

La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti comunitari».

- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12

settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 7, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1996, n. 198, supplemento ordinario), recante «Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto», e' il seguente:

«Art. 7 (Organismi di certificazione). - 1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'art. 6 nonché i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 21, con lo stesso regolamento e' disciplinato il procedimento di autorizzazione. Fino all'entrata in vigore del regolamento ministeriale, i requisiti e le prescrizioni procedurali sono fissati, rispettivamente, nell'allegato X e XI.

2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione alla relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni; decorso tale termine, si intende negata.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e puo' essere rinnovata. L'autorizzazione e' revocata ove i requisiti di cui al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi o reiterate irregolarità da parte dell'organismo.

4. All'aggiornamento delle prescrizioni nonché all'aggiornamento dei requisiti in attuazione di norme comunitarie si provvede con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero dei trasporti e della navigazione vigilano sull'attività degli organismi autorizzati. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione ed ogni successiva

variazione.

6. In caso di diniego della certificazione da parte di uno degli organismi di cui al comma 1, l'interessato può rivolgersi alle amministrazioni vigilanti di cui all'art. 8 che, entro sessanta giorni, procedono al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.

7. Le spese di rilascio dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. Le spese relative ai controlli successivi sono a carico degli organismi autorizzati. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organismi tecnici delle amministrazioni dello Stato autorizzati ai sensi del comma 1».

- Il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1996, n. 198, supplemento ordinario), recante «Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto», così sostituito dall'art. 2, decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1977, n. 155), è il seguente: «Art. 6 (Valutazione della conformità). - 1. Ai fini della immissione in commercio della unità da diporto e dei componenti di cui all'art. 1, che non siano già provvisti della marcatura CE ad opera di un organismo di un altro Stato membro dell'Unione europea, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario espleta le seguenti procedure per le categorie di progettazione delle unità da diporto A, B, C e D, di cui al punto 1 dell'allegato II:

a) per le categorie A e B:

1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di cui all'allegato V;

2) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;

b) per la categoria C:

1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 12 metri:

a) in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV;

b) in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di cui all'allegato V;

2) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 12 metri e i 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, o da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;

c) per la categoria D:

1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e 24 metri: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV;

d) per i componenti di cui all'allegato I: uno dei

seguenti moduli B e C, o B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV.

2. Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonché la documentazione relativa ai mezzi di attestazione di conformità, devono essere redatte anche in lingua italiana.

3. Gli organismi di cui all'art. 7 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione l'elenco delle approvazioni rilasciate, delle revocche e dei dinieghi di approvazione sulle unità da diporto e sui componenti.

4. Le spese per la valutazione della conformità sono a carico del richiedente».

- Il testo dell'art. 14, comma 5 del citato decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 è il seguente:

«5. Alla conferma della validità e al rinnovo del certificato di sicurezza provvede la competente autorità marittima o della motorizzazione civile sulla base delle certificazioni di visita di idoneità e di sicurezza, rilasciate dall'ente tecnico».

Nota all'art. 2:

- Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 è il seguente:

«Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza). - 1. Le unità da diporto e i componenti di cui all'art. 1 devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato 11.

2. La marcatura "CE" di cui all'art. 5 attesta la conformità delle unità da diporto e dei componenti ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 9.

2-bis. Le unità da diporto e i componenti di cui all'art. 1 si presumono conformi ai requisiti indicati al comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, sono pubblicati a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

- Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 è il seguente:

«Art. 14 (Visite di idoneità e di sicurezza). - 1. La prima visita periodica per le unità da diporto di prima commercializzazione, munite di certificato CE di conformità, appartenenti alle categorie di progettazione A) e B), è effettuata dopo 8 anni dall'iscrizione; per le unità da diporto appartenenti alle categorie di progettazione C) e D) è effettuata dopo 10 anni dall'iscrizione. Le successive visite periodiche sono effettuate ogni 5 anni.

2. Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni subiti o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza.

3. Le visite periodiche e occasionali sono dirette ad accertare la permanenza dei requisiti di cui all'attestato di certificazione CE.

4. Per le unita' da diporto munite di marcatura CE di conformita', l'ufficio competente all'atto della prima iscrizione provvede al rilascio del certificato di sicurezza per il periodo indicato al comma 1, annotandone gli estremi sulla licenza di navigazione.

5. Alla conferma della validita' e al rinnovo del certificato di sicurezza provvede la competente autorita' marittima o della motorizzazione civile sulla base delle certificazioni di visita di idoneita' e di sicurezza, rilasciate dall'ente tecnico.

- Il testo dell'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1999, n. 295), recante «Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto», e' il seguente:

«2. Il certificato di sicurezza e' rilasciato dall'autorita' marittima o della navigazione interna competente, all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:

a) (omissis);

b) per le unita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), sulla base di una attestazione di idoneita' rilasciata, per i fini e con le modalita' indicate all'art. 9, da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n. 436 del 1996, ovvero autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, scelti dal proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante».

Nota all'art. 5:

- Per il testo della direttiva 94/25/CE si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 6:

- Per il testo della direttiva 94/25/CE si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 9:

- Il testo dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario), recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994», e' il seguente:

«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza».

Nota all'art 10:

- Per il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, si vedano le note all'art. 1